

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — *Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën*

(Causa C-352/08) <sup>(1)</sup>

*(Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi — Art. 11, n. 1, lett. a) — Applicabilità a imposte sui trasferimenti)*

(2010/C 179/06)

Lingua processuale: l'olandese

#### **Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

#### **Parti**

Ricorrente: Modehuis A. Zwijnenburg BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

#### **Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1) — Nozione di frode o di evasione fiscali — Operazione diretta a eludere un'imposta nazionale, non oggetto del divieto di riscossione stabilito dalla direttiva

#### **Dispositivo**

*L'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che le agevolazioni che questa stabilisce non possono essere negate al soggetto passivo che ha previsto, mediante una costruzione giuridica comprendente una fusione di imprese, di prevenire la riscossione di un'imposta come quella di cui trattasi nella causa principale, vale a dire le imposte sui trasferimenti, in quanto tale imposta non rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva.*

<sup>(1)</sup> GU C 285 dell'8.11.2008.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — *Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft*

(Causa C-365/08) <sup>(1)</sup>

*[Zucchero — Regolamento (CE) n. 318/2006 — Art. 16 — Calcolo dell'importo della tassa sulla produzione — Inclusione del quantitativo di zucchero entro quota oggetto di un ritiro dal mercato nella base imponibile della tassa — Principi di proporzionalità e di non discriminazione]*

(2010/C 179/07)

Lingua processuale: il tedesco

#### **Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

#### **Parti**

Ricorrente: Agrana Zucker GmbH

Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

#### **Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 34 del Trattato CE, e in particolare del principio di non discriminazione, nonché dei principi della tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità — Interpretazione e validità dell'art. 16 del regolamento del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1) — Inclusione, nel calcolo della tassa sulla produzione, della parte di quota ritirata preventivamente dal mercato ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all'art. 19 del regolamento (CE) del Consiglio n. 318/2006 (GU L 78, pag. 20)

#### **Dispositivo**

1) *L'art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione dell'art. 19 di tale regolamento e dell'art. 1 del regolamento della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, è inclusa nella base imponibile della tassa sulla produzione.*